### CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICOLARE n.

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO nº 10031 del 5.11.13)

#### TRA

- di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in - codice fiscale rappresentata da , nata/o a il 07/12/1956 in qualità di

E

il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova – di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Piazza Paccagnini n.3 - 46100 Mantova (MN) – codice fiscale 93070260208 rappresentato dal dott. Peter Assmann nato a Linz (AU) il 28/08/1963.

#### PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curricolari";

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

### DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- 1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere presso la propria sede in Piazza Paccagnini n. 3 46100 Mantova (MN) il/la sig./ra studente del Soggetto promotore presso la sede , nato/a a il e residente in , in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominata "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
- 2. Il tirocinio ha la durata di massimo mesi e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.

### ARTICOLO 2

### PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2. Il Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

## ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
- 3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

# ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- 1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- 2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione in base alla vigente normativa in materia (L.92/2012 e s.m.i. e D.G.R. X/825 del 25/10/2013)le parti concordano che non è prevista alcuna indennità e che non vengono rimborsate spese sostenute a qualsiasi titolo o per qualsiasi eventualità.
- 3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

# ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

- 1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico del soggetto promotore [indicare il numero di polizza];
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a carico del soggetto promotore.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

#### ARTICOLO 6

### MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
  - formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
  - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico di soggetto ospitante;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante.

# ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- 1. La presente convenzione, poiché di natura individuale e nominativa, ha validità dalla data di ultima sottoscrizione (comprese le eventuali sospensioni e/o proroghe concordate tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante) e scade automaticamente alla data di conclusione del tirocinio indicata sul Progetto Formativo Individuale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente al tirocinio attivato, solo per i seguenti motivi:
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
  - cìnel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini.
- 3. Il recesso dalla convezione deve essere comunicato all'altra parte entro 30 giorni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta certificata e al tirocinante tramite comunicazione e.mail e avrà effetto immediato fatti salvi i progetti formativi in corso di svolgimento.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano,

Soggetto promotore		Direttore/Legale rappresentante
-----------------------	--	---------------------------------

Soggetto	Complesso Museale Palazzo Ducale di	DIRETTORE	
ospitante	Mantova	Mag. Dr. Peter Assmann	
Per presa visione:			

Tirocinante